

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del 19/12/2024 n. 125**

COPIA

Oggetto: Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione Modifiche.

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 15:15 in Scandicci, nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri" previa convocazione nei modi e forme di legge, statutarie e regolamentari si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Pubblica di prima convocazione.

Consiglieri assegnati n. 24; Consiglieri in carica n. 24.

Presiede il Presidente Gianni Borgi ed assiste il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Zaccara, che, su invito del Presidente, procede all'appello.

Risultano:

CONSIGLIERI	P.	A.	CONSIGLIERI	P.	A.
SERENI CLAUDIA	Si		VARI ALESSIO	Si	
BORGHI GIANNI	Si		PRATESI PIER GUIDO	Si	
LA MARCA IRENE	Si		ALDERIGHI GIULIA	Si	
MARINO LUCA	Si		BELLOSI GIOVANNI	Si	
ANICHINI ANDREA	Si		MERIGGI ENRICO	Si	
AUSILIO FILOMENA MARTINA	Si		MUGNAIONI CAMILLA		Si
FRANCIOLI TOMMASO	Si		GRASSI MASSIMO	Si	
BRUNETTI ELDA	Si		PACINOTTI STEFANO		Si
PACINI GIACOMO	Si		GEMELLI CLAUDIO		Si
FORLUCCI CECILIA	Si		BANDINELLI MICHELE		Si
BURRONI DANIELE ALESSANDRO		Si	DIPALO MARIA LUISA	Si	
SOLDI FIORELLA ANNA MARIA	Si		BOMBACI KISHORE	Si	
CACIOLLI NICCOLÒ	Si				

Presenti n. 20 membri su 25 (compresa la Sindaca)

Il Presidente riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: A. Anichini, N. Caciolli e G. Bellosi.

... *Omissis* ...

Il Presidente del Consiglio Gianni Borgi mette ora in trattazione con discussione congiunta gli argomenti iscritti dal punto n. 2 al punto n. 9, tutti afferenti alla sessione di bilancio e dà la parola all'Assessore L. Tomassoli per l'illustrazione.

Interevengono i Consiglieri I. La Marca [Gruppo Partito Democratico - Claudia Sereni Sindaca], N. Cacioli [Lista Civica - Claudia Sereni], G. Alderighi [Gruppo Movimento 5 Stelle - 2050], G. Bellosi [Gruppo Bellosi Sindaco - Scandicci Civica], M.L. Dipalo [Gruppo Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni], T. Francioli [Gruppo Partito Democratico - Claudia Sereni Sindaca] e, infine, la Sindaca Claudia Sereni.

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto della propria competenza all'emanazione del presente provvedimento;

Vista la conforme proposta di deliberazione n. 64 del 05/12/2024 presentata dalla Dirigente del Settore 3 dott.ssa Cristina Buti, la quale ha ritenuto che non sussistessero motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dalla Funzionaria incaricata di Elevata qualificazione responsabile della U.O. Entrate e Fiscalità Locale, dott.ssa Valentina Margheri, in qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell'art 6 della legge 241/90, come trasmesse alla sopra indicata dirigente, e come di seguito trascritte;

Ricordato che l'articolo 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, s.m.i ha istituito al comma 639, a decorrere dal 01.01.2014, *“l'imposta unica comunale (IUC) ...omissis..La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;*

Richiamato l'articolo 1 della Legge 27.12.2019 n. 160, che al comma 738 stabilisce che *“a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013 n. 147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*

Richiamato l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare, con Regolamento, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamata la legge 27.12.2013 n. 147, in particolare il comma 682 dell'articolo 1, lettera a), ai sensi del quale *“con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

Richiamato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07.04.2022 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 33 del 27.04.2023 e n. 107 del 21.12.2023;

Visto l'articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario;

Rilevato che il comma 683 dell'articolo 1 legge 27.12.2013 n.147 stabilisce che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...omissis...”*

Visto inoltre il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L 30 dicembre 2021 n. 228, inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15, il quale stabilisce che, *a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione”;*

Richiamato l'articolo 1, comma 168, della Legge 27.12.2006 n. 296, ai sensi del quale *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi”;*

Ricordato che il Regolamento TARI vigente individua, all'articolo 23, la soglia minima dei versamenti ordinari e dei rimborsi in € 5,00, e valutato, data l'esiguità dell'importo sopra richiamato, individuare la nuova soglia in € 12,00;

Ritenuto, pertanto, modificare il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07.04.2022 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 33 del 27.04.2023 e n. 107 del 21.12.2023, secondo quanto riportato nell'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Tuel, successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 15 bis, comma 1, lett a), del D.L 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L 28.06.2019 n. 58, ai sensi del quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”.*

Visto il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 luglio 2021 che detta le specifiche tecniche del formato elettronico che gli enti locali devono utilizzare per l'invio telematico;

Dato atto che le modifiche sopra illustrate non producono effetti sul gettito previsto della Tassa sui Rifiuti;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere dell'Organo di Revisione in data 12/12/2024, rilasciato ai sensi dell'articolo 239 del D.lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrale e sostanziale;

Quindi,

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti: 21
Votanti: 21
Favorevoli: 15
Contrari: 6
Astenuiti: 0
Esito: approvata

Favorevoli: Alderighi Giulia, Anichini Andrea, Ausilio Filomena M., Borgi Gianni, Brunetti Elda, Burroni Daniele A., Cacioli Niccolò, Forlucci Cecilia, Francioli Tommaso, La Marca Irene, Marino Luca, Pacini Giacomo, Sereni Claudia, Soldi Fiorella A. M., Vari Alessio
Contrari: Bellosi Giovanni, Bombaci Kishore, Dipalo Maria Luisa, Grassi Massimo, Mugnaioni Camilla, Pacinotti Stefano

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di:

1. Di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore dal 01.01.2025;
3. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del d.lgs 28.09.1998 n.360.
4. Di dare atto che la Dirigente proponente, in relazione al presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'art 7 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci, e che né il responsabile del procedimento né alcuno dei dipendenti intervenuti nel procedimento hanno comunicato situazioni di conflitto di interesse ai sensi della stessa normativa;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In relazione alla necessità di dare tempestiva attuazione ed informazione ai destinatari di quanto deliberato, per gli adempimenti conseguenti,

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti: 21
Votanti: 21
Favorevoli: 15
Contrari: 6
Astenuiti: 0
Esito: approvata

Favorevoli: Alderighi Giulia, Anichini Andrea, Ausilio Filomena M., Borgi Gianni, Brunetti Elda, Burroni Daniele A., Caciolli Niccolò, Forlucci Cecilia, Francioli Tommaso, La Marca Irene, Marino Luca, Pacini Giacomo, Sereni Claudia, Soldi Fiorella A. M., Vari Alessio
Contrari: Bellosi Giovanni, Bombaci Kishore, Dipalo Maria Luisa, Grassi Massimo, Mugnaioni Camilla, Pacinotti Stefano

DELIBERA

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

...Omissis...

Del che si è redatto il presente verbale

**Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Zaccara**

**Il Presidente
Gianni Borgi**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 82/2005.

Allegato A

ART. 23 Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 D. L. 2 marzo 2012, n. 16, il Comune non procede all'accertamento e alla riscossione coattiva dei crediti relativi alla TARI qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a **5 12** euro per anno di imposta.

Documento
firmato da:
Margheri
Valentina
27.12.2024
11:02:22 UTC